

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore

ARCHIMEDE

VIA CARAVAGGIO, 50/52 - 24047 TREVIGLIO (BG)-TEL. 0363/48721-2 FAX 0363/303167
Email BGIS004008@istruzione.it – Codice fiscale 84003250168- Cod. Mecc. Princ. BGIS004008

Treviglio, 3 aprile 2019
Prot. 1743/A28b

Originale agli atti

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

a.s. 2018-2019

Contrattazione integrativa d'istituto A. S. 2018-2019

Preambolo procedurale

Presso l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Archimede", tra la Parte Pubblica nella persona del Dirigente Scolastico **Maria Chiara Pardi** in rappresentanza dell'Istituzione scolastica I.S.I.S.S. "Archimede" e la Parte Sindacale, in data **26 novembre 2018** ha avuto inizio la contrattazione integrativa a livello di Istituto per l'a.s. 2017/18, che ha visto convocati:

- i rappresentanti Sindacali Unitari d'Istituto nelle persone di M.G. Treccarichi, G.Garofalo, G. Bresciani;
- le OO.SS. SNALS, CISL, CGIL, UIL, GILDA;
- e p.c. la R.S.A. N. Marchitti Marcone (UIL-Scuola) e Mario Forgia (SNALS);

Alla predetta riunione sono risultati presenti:

- i Rappresentanti Sindacali Unitari d'Istituto nelle persone di M.G. Treccarichi, G. Garofalo, G. Bresciani;
- le OO.SS. nelle persone di N. Marcone Marchitti, in sostituzione di C. Saetta (UIL-scuola) con delega inviata in data 23 novembre agli atti, M. Esposito(SNALS)
- la R.S.A. Mario Forgia (SNALS)

La Contrattazione è proseguita con l'incontro del 10 dicembre 2018, che ha visto convocati la RSU, le OO.SS e, p.c. le RSA di cui sopra.

Alla predetta riunione sono risultati presenti:

- i Rappresentanti Sindacali Unitari d'Istituto nelle persone di M.G. Treccarichi, G. Garofalo, G. Bresciani;
- le OO.SS. nelle persone di Fabio Cubito (CGIL), Paola Manzullo (CISL)
- la R.S.A. Mario Forgia (SNALS)

La Contrattazione è proseguita con l'incontro del 14 gennaio 2019, successivo all'assemblea del personale convocata nella stessa data, che ha visto convocati la RSU, le OO.SS e, p.c. le RSA di cui sopra.

Alla predetta riunione sono risultati presenti:

- i Rappresentanti Sindacali Unitari d'Istituto nelle persone di M.G. Treccarichi, G. Garofalo, G. Bresciani;
- le OO.SS. nelle persone di Fabio Cubito (CGIL)

La negoziazione si è conclusa in data 5 febbraio 2019 con la sottoscrizione della Ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto a.s. 2018/19 per l'I.S.I.S.S. Archimede di Treviglio, sottoposta al parere di compatibilità economico-finanziaria nei termini e modalità previste dall'art. 7 cc. 8 e 9 del CCNL 19.04.2018.

Acquisto in data 25 marzo 2019 parere positivo da parte dei revisori dei conti , il presente contratto integrativo di istituto per l'a.s. 2018/2019 è stato firmato in 3 aprile 2019.

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata.....	5
Art. 2 – Interpretazione autentica	5
Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto	5
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI	5
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI	5
Art. 4 – Obiettivi e strumenti	5
Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente	5
Art. 6 – Informazione	6
Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa.....	6
Art. 8 – Confronto	7
CAPO II - DIRITTI SINDACALI	7
Art. 9 – Attività sindacale.....	7
Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro	8
Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti	8
Art. 12 – Referendum	8
Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990.....	8
TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	9
Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente.....	9
Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA.....	9
TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA	9
Art. 16 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA.....	9
Art. 17 – Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio	9
Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione	10
TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	10
CAPO I - NORME GENERALI.....	10
Art. 19 – Fondo per il salario accessorio.....	10
Art. 20 – Fondi finalizzati	10
CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO	11
Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio.....	11
Art. 22 – Criteri generali per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica.....	11
Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale	12
Art. 24 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alle attività aggiuntive del personale docente di cui all’art.88 del CCNL 2006-2009 , alle funzioni strumentali all’offerta formativa e alla misure per la prevenzione del disagio nelle aree a rischio e a forte processo immigratorio	12
Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati all’alternanza scuola-lavoro	12
Art. 26 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla promozione e all’ampliamento dell’offerta formativa, al miglioramento del successo formativo nonché ai progetti nazionali e comunitari	13
Art. 27 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente	13
Art. 28 - Conferimento degli incarichi.....	14
Art. 29 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA.....	14

Art. 30 - Incarichi specifici.....	14
Art. 24 – Stanziamenti	14
TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	14
Art. 31 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	14
Art. 32 - Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione	15
TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI	15
Art. 33 – Clausola di salvaguardia finanziaria	15
Art. 34 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio	15
TABELLE	15

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituto statale di istruzione superiore Archimede di Treviglio.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2021, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
5. Annualmente vengono rideterminati il Titolo V del presente contratto, relativo alla costituzione e ripartizione del fondo MOF annuale, e le tabelle ad esso allegate

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi di norma entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento e comunque non oltre il mese di settembre dell'anno scolastico successivo.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);

- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nell'atrio di istituto e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale di volta in volta individuato, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Documenti e comunicazioni sono inviati e ricevuti dall'amministrazione in forma dematerializzata. La RSU e le OO.SS. hanno accesso ai pc dell'istituto per la consultazione dei documenti necessari alla contrattazione e possono chiedere la copia dei documenti necessari.
5. La RSU può svolgere nei locali scolastici, fuori dal loro orario di lavoro, il servizio di consulenza sindacale per i soli lavoratori dell'Istituto.
6. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sette giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e dei corridoi ai piani nonché il funzionamento del centralino telefonico per cui n. 3 unità di personale ausiliario saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo integrativo nazionale del 8/10/1998 di attuazione della L. 146/1990.
2. Il contingente di cui al comma precedente dovrà comunque includere 1 assistente amministrativo, 1 assistente tecnico, 1 collaboratore scolastico per l'apertura e chiusura dei locali scolastici.
3. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente**

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA**Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA**

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - a. potranno essere autorizzate variazioni in entrata e in uscita non oltre i 15 minuti per documentate esigenze mediche o familiari purché sia possibile garantire la continuità e qualità del servizio con il restante personale, in dipendenza dalla tipologia di contratto e dalla mansione

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico dalle ore 8:00 alle ore 17:00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso.
2. L'Amministrazione può inviare o ricevere comunicazioni di servizio oltre l'orario indicato. Tali comunicazioni acquistano efficacia dalle ore 8:00 del giorno successivo.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da formazione e addestramento del personale interessato.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
3. La crescita professionale collegata ai processi di dematerializzazione e implementazione del codice dell'amministrazione digitale è riconosciuta attraverso la priorità nell'attribuzione di incarichi aggiuntivi in base alle competenze acquisite.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/ 2019 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale. La costituzione del fondo è illustrata in TABELLA 1

Art. 20 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi, comprensivi delle economie, (imputati a lordo dipendente se non diversamente indicato) sono pari a:

a)	Finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 40, comma5 CCNL del 19/04/2018 (già art. 88 del CCNL 29/11/2007)	63.344,65 €
b)	Compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	2.896,64 €
c)	Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	6.106,16 €

d)	Incarichi specifici del personale ATA	3.399,25 €
e)	Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	25.020,48€
f)	Compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	8.947,22 €
g)	Valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	12.048,57 €
i)	Progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni)	PON bando ASL Futuro all'estero PON bando Istruzione Adulti PON bando Patrimonio culturale PON bando Competenze digitali 92.846,00 € lordo stato comprensivi delle spese di gestione
l)	Progetti di istituto per la promozione e l'ampliamento dell'offerta formativa (fondi delle famiglie)	10.000,00 € lordo stato
m)	Formazione del personale	5.000,00 € lordo stato
n)	Alternanza scuola-lavoro	53.600,25 € lordo stato

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 – Criteri generali per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 42.977,97 (74,5%) e per le attività del personale ATA € 14.719,58 (25,5%)

1. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 500,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo
3. La allocazione delle risorse MOF per area professionale è illustrata in TABELLA 2

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 3.500,00 e per le attività del personale ATA € 1.500,00, fatte salve variazioni necessarie per esigenze formative che emergano nel corso dell'anno scolastico
2. Nell'a.s. 2018/2019 le risorse sono allocate con priorità alle seguenti attività
 - a. Valutazione degli apprendimenti e delle competenze (*docenti*)
 - b. Formazione finalizzata al servizio di prevenzione e protezione di istituto (ex Dlgs 81/2009) (*docenti e ATA*)
 - c. Formazione relativa all'entrata in vigore del GDPR (*docenti e ATA*)
 - d. Formazione per la gestione dematerializzata dei Servizi generali e amministrativi (*ATA*)

Art. 24 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alle attività aggiuntive del personale docente di cui all'art.88 del CCNL 2006-2009, alle funzioni strumentali all'offerta formativa, alle attività di avviamento alla pratica sportiva e alle misure per la prevenzione del disagio nelle aree a rischio e a forte processo immigratorio

1. Le attività aggiuntive dei docenti perseguono le finalità di cui all'articolo 21, sulla base del PTOF e del Piano annuale delle attività dei docenti (TABELLA 3 - Incarichi aggiuntivi docenti)
2. Il compenso per le attività di supporto all'organizzazione e alla didattica cui al comma 1 è attribuito in modo forfettario sulla base della complessità dell'incarico e al tempo presumibilmente necessario allo svolgimento
3. Le attività di docenza sono retribuite secondo le previsioni del CCNL vigente in funzione delle ore prestate e regolarmente registrate

Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati all'alternanza scuola-lavoro

1. I fondi per le attività in alternanza scuola-lavoro sono finalizzati alle azioni previste dall'art. 1, cc. da 33 a 44 della legge 107/2015 e relative linee guida, secondo le indicazioni della nota MIUR 3355 del 28 marzo 2017.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica a questo fine sono destinate alla retribuzione del personale docente e ATA coinvolto nella misura di massimo il 70% del totale indicato al precedente art. 20 c.2 lettera n).
Per l'a.s. 2018/2019, in previsione della probabile riduzione dell'assegnazione comunicata per il periodo gennaio-agosto 2019, si stanziava per spese di personale la somma di € 28.421,90 lordo stato (€ 21.270,18 lordo dipendente) corrispondente al 53% del totale indicato al precedente art. 20 c.2 lettera n) e al 77% della spesa totale programmata.
3. I compensi del personale coinvolto sono determinati entro lo stanziamento di cui al c.2 sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - massimo 15%: organizzazione e coordinamento del progetto ASL di istituto;
 - massimo 5%: supporto amministrativo all'ASL
 - massimo 90 %: tutor di progetto/classe e tutor di stage
 - gli importi sono determinati in base ai seguenti criteri:
 - compenso forfettario per organizzazione e coordinamento dell'ASL e per il tutoring di progetto/classe, entro l'importo massimo stanziato
 - compensi relativi a ore aggiuntive effettuate e autorizzate per il DSGA e per personale ATA

coinvolto, entro l'importo massimo stanziato

- massimo due ore di non docenza per ciascuno studente assegnato per il tutoring di stage extracurricolare;
- Il tutoring di stage curricolari di classe (leFP) è riconosciuto tramite la destinazione a questa finalità di massimo due ore del servizio non prestato in classe per ciascuno studente assegnato
- Il riconoscimento economico o di servizio ai tutor di stage leFP include almeno una visita in azienda e a tal fine è riconosciuto un ulteriore compenso forfettario.

4. La allocazione del finanziamento per l'a.s. 2018/2019 è riportato in TABELLA 10

Art. 26 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla promozione e all'ampliamento dell'offerta formativa, al miglioramento del successo formativo nonché ai progetti nazionali e comunitari

1. I progetti di promozione dell'istituto e di ampliamento dell'offerta formativa, gli interventi a favore dell'apprendimento e della prevenzione del disagio, i progetti nazionali e comunitari finanziati attraverso bandi, sono elaborati annualmente dal collegio dei docenti all'interno di quanto previsto dal PTOF e, ove richiesto, previsti nel programma annuale di competenza del consiglio di istituto.

2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per l'a.s. 2018/2019 per i fini previsti al comma 1 sono indicati al precedente art. 20 c.2 lettere e), i), l)

3. I compensi finalizzati alla attività indicate al c.1 sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

- Ciascuna ora di insegnamento in orario extracurricolare è retribuita con il compenso orario previsto dalle tabelle allegata al CCNL vigente) salvo che la fonte finanziamento preveda espressamente altro compenso
- Se l'intervento didattico è svolto da due docenti in compresenza il compenso è di norma retribuito suddividendo tra i docenti il compenso orario previsto al punto precedente, salvo altra determinazione motivata del consiglio di istituto
- Le attività di organizzazione e valutazione, ove indispensabili al progetto, sono compensate, di norma, in modo forfettario, salvo altra determinazione motivata del consiglio di istituto
- Le attività di promozione dell'istituto, di animazione della comunità scolastica, di attività in collaborazione con enti e associazioni a favore della comunità scolastica sono compensate in modo forfettario in base alla complessità dell'incarico e al tempo presumibilmente necessario allo svolgimento

Art. 27 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2018/2019 corrispondono a € 12.048,57 lordo dipendente

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

- gli importi dei compensi sono suddivisi in tre fasce;
- gli importi sono assegnati dal dirigente in base ai seguenti criteri:
 - il compenso più basso non potrà essere inferiore a 400 euro, quello più alto non potrà essere superiore a 1000 euro;

- la percentuale di docenti valorizzati non potrà essere superiore al 25% del personale in organico di fatto

Art. 28 - Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono attribuiti dal dirigente sulla base del curriculum, delle competenze funzionali allo specifico incarico e della disponibilità, previa richiesta di candidatura.
2. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati. All'esito della contrattazione sarà comunicato anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
4. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti, previa relazione documentata e/o registrazione delle ore aggiuntive effettuate ove previsto.

Art. 29 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, garantendo la possibilità del recupero delle chiusure prefestive e l'equa distribuzione delle prestazioni in orario aggiuntivo tra il personale.

Art. 30 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Per l'a.s. 2018/2019 la distribuzione dei compensi di cui al comma 2 fa riferimento alla TABELLA 4

Art. 24 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito tra le aree di attività di specificate facendo riferimento alle TABELLA 5 – F.IS. Docenti, TABELLA 6 – Fondo AARR e FPI, TABELLA 7 – Funzioni strumentali al PTOF
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate facendo riferimento alla TABELLA 8 – FIS ATA e alla TABELLA 9 – Fondo Incarichi specifici ATA

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**Art. 31 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 32 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 34 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. Le quote di intensificazione per il personale ATA sono ridotte in ragione del numero di assenze dal servizio nel corso di tutto l'anno scolastico che impediscono lo svolgimento pieno dell'incarico assegnato (di norma superiore a 120 ore)
4. In caso di mancata corrispondenza tra i risultati attesi o le attività assegnate e quanto conseguito o svolto, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivo – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 80 % di quanto previsto inizialmente.

TABELLE

Tabella 1 – Costituzione del fondo a.s. 2018/19

Tabella 2 – Allocazione per aree professionali del fondo MOF a.s. 2018/19

Tabella 3 – Attività aggiuntive personale docente a.s. 2018/19

Tabella 4 – Funzioni Aggiuntive personale ATA

Tabella 5 – Criteri distribuzione del fondo FIS al personale docente

Tabella 6 – Criteri di Distribuzione del fondo AA. RR. e FPI. al personale docente

Tabella 7 – Criteri di distribuzione del fondo Funzioni Strumentali al personale docente

Tabella 7bis– Criteri di distribuzione del fondo Gruppi Sportivi al personale docente

Tabella 8 – Criteri di distribuzione del fondo FIS al personale ATA

Tabella 9 – Criteri di distribuzione del fondo Incarichi Specifici al personale ATA

Tabella 10 – Criteri di attribuzione del fondo per Alternanza scuola – lavoro

Treviglio, 3 aprile 2019
Letto, approvato e sottoscritto

Per l'I.S.I.S.S. "Archimede"
Il rappresentante legale
Maria Chiara Pardi

Le R.S.U.

Per presa visione

Le R.S.A.

Le OO.SS.
